

Legge regionale 27 gennaio 2004, n.6

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 6 della LR 45/2000

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) è sostituita dalla seguente:

"d) eroga contributi annuali e pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall'Associazione teatrale pistoiese, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza e nel settore della drammaturgia contemporanea italiana".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della LR 45/2000 è sostituita dalla seguente:

"e) eroga contributi annuali e pluriennali per l'attività di spettacolo al Teatro nazionale d'Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni di Cascina - Pontedera, alla Associazione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi di Firenze e al Teatro Stabile di Grosseto, riconosciuti dallo Stato come teatri stabili di innovazione, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della prosa."